

Ipotesi di accordo quadro tra Consorzio Caaf CGIL e Filcams CGIL nazionale relativo all'applicazione del CCNL "Distribuzione cooperativa" del 25 luglio 2008 ai Caaf Regionali e alle società territoriali convenzionate

Premesso che nel Consorzio Caaf CGIL e nelle società ad esso collegate trovano applicazione diverse pattuizioni contrattuali collettive, e che nell'ambito dello stesso riferimento contrattuale sono a volte presenti diversità di applicazione, il che può generare non solo difficoltà operative, ma anche disomogeneità fra i lavoratori impiegati;

considerato che è intendimento delle parti promuovere una linea di superamento delle differenze e pervenire, nei tempi appresso definiti, ad una omogenea applicazione contrattuale,

si conviene

quanto segue, da attuarsi, secondo le linee tracciate dal presente accordo quadro, che dovrà essere recepito da parte dei Caaf Regionali e delle singole società territoriali convenzionate:

CCNL di riferimento

Entro il 31/07/2009 tutte le attività riferibili, direttamente o indirettamente, al Consorzio Caaf saranno regolate, quanto ai rapporti con il personale, dal CCNL della "Distribuzione Cooperativa" siglato il 25 luglio 2008; ad esso sono rinviati i riferimenti di cui ai punti successivi. Lo spostamento si rende necessario per l'adeguamento dei sistemi informatici di gestione del personale; resta inteso che l'applicazione del CCNL decorre dal 1° gennaio 2009. Qualora si dovessero interrompere dei rapporti di lavoro prima della fine di giugno 2009, ai lavoratori saranno corrisposti i trattamenti dovuti.

1. Armonizzazione dei trattamenti

Fermo restando eventuali trattamenti economici di miglior favore e la contrattazione integrativa in essere, al fine di armonizzare i livelli d'inquadramento professionale le parti convengono di adottare la griglia degli inquadramenti allegata. La corresponsione delle differenze tabellari derivanti dall'adozione del CCNL della "Distribuzione cooperativa" sarà scaglionata secondo le seguenti decorrenze:

- 01/01/2009 per il primo 20% degli importi
- 01/06/2009 per un ulteriore 50% degli importi
- 01/01/2010 per l'ultimo 30% degli importi.

2. Stagionalità e diritto di precedenza

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 93 e 93 bis del CCNL, si conviene di ritenere riconducibili alla definizione di stagionalità esclusivamente le specifiche attività

riferite alle campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali, ovvero alla compilazione dei modelli 730 ed Unico, ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche.

I lavoratori che fossero assunti a tempo determinato per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati godranno, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà entro tre mesi dalla conclusione del loro rapporto di lavoro. Le modalità per la gestione del diritto di precedenza saranno definite con accordi tra le parti nelle singole società a livello territoriale.

3. Rapporti di lavoro

Considerato che le parti ritengono che il normale rapporto di lavoro sia quello a tempo indeterminato, convengono che a tutti i lavoratori che hanno raggiunto i 36 mesi alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà rivolta formale proposta (tramite lettera allegata) mirante a trasformare il detto rapporto, ancorché cessato, in uno a tempo indeterminato sotto forma di part-time verticale e/o misto con indicazione dei mesi di prestazione.

4. Contrattazione integrativa

Fermo restando l'applicazione dei CCNL della "Distribuzione cooperativa" del 25 luglio 2008, le parti convengono di attivare incontri a livello nazionale per definire entro il mese di ottobre 2009 la griglia dei criteri per la eventuale contrattazione integrativa, che indichi tempi e contenuti relativamente al trattamento economico e normativo dei dipendenti. I criteri di cui sopra dovranno poi essere recepiti dai Caaf Regionali e dalle singole società territoriali convenzionate.

5. Verifica e monitoraggio

Si conviene di attivare una Commissione, espressione della CGIL nazionale, del Consorzio Caaf CGIL e della Filcams CGIL, che procederà ad un monitoraggio dell'applicazione integrale del CCNL ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il 31/12/2009 ed elaborerà proposte in caso di inadempienze riscontrate. Tale commissione avrà anche il compito di valutare le eventuali conseguenze derivanti da ulteriori competenze che fossero destinati ai Caaf per effetto di disposizioni di legge e/o di convenzioni.

Tabella di corrispondenza tra gli inquadramenti professionali


CCNL TDS	CCNL COOPERAZIONE
V	V con passaggio automatico al IV dopo 20 mesi a partire dal 01/01/2010*
IV	IV s
III	III (parametro 167)
II	II
I	I
Quadro	Quadro

*Il calcolo va fatto riconoscendo i periodi di lavoro svolti fino al 1° gennaio 2010, le frazioni di mese si computano intere se superiori a 15 giorni.


Nota a verbale

Le parti si incontreranno a livello di singola società sia per la verifica e l'adeguamento dei profili professionali.

Il Presidente Consorzio CAAF Cgil Naz.le
Pietro Ruffolo



Il Segretario Generale Filcams-Cgil Naz.le
Francesco Martini



Modello di lettera da inviare al lavoratore

In conseguenza dell'accordo sottoscritto in data tra il Consorzio Caaf CGIL e la Filcams CGIL nazionale, e recepito dalla scrivente società, ti formuliamo con la presente formale proposta di trasformare il tuo rapporto con il Caaf da lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, nella modalità di part-time verticale o misto, con svolgimento della prestazione nei mesi di e con i seguenti orari di lavoro....., in connessione con lo svolgimento delle campagne fiscali.

Le condizioni di lavoro sono disciplinate dal vigente CCNL della "Distribuzione cooperativa".

Data la natura a tempo indeterminato, in base alle leggi vigenti, l'accettazione di questa proposta non renderà possibile per te usufruire per i mesi di non lavoro dell'indennità di disoccupazione.

Qualora la proposta non fosse di tuo gradimento, il rapporto continuerà sotto forma di rapporto a tempo determinato, con diritto di precedenza in tuo favore rispetto alle future assunzioni per le attività di cui al punto 2 dell'accordo del, che trovi allegato alla presente.

Tale scelta va fatta pervenire alla scrivente società entro 20 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando il modulo allegato.



Lettera di risposta

In merito alla proposta da Voi formulata con lettera del, con la presente
accetto/non accetto tale proposta.
Conseguentemente il mio rapporto proseguirà con Voi nella forma del rapporto a tempo
indeterminato/determinato.

